



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia

Prot. n. ^{8419/D.G.} Regione Autonoma della Sardegna
DG Pianificazione Urbanistica Territoriale
Prot. Uscita del 02/03/2017
nr. 0008419
Classifica XII.1.2
04-02-00

Cagliari, 02 MAR. 2017

> COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO
PEC



Oggetto: Parere in merito alla procedura da seguire per la correzione di errori materiali nella cartografia dello strumento urbanistico generale.

Con propria nota n. 1003 del 24.01.2017 (nostro protocollo n. 2807/PIAN del 25.01.2017), il Comune in indirizzo chiede chiarimenti in merito alla procedura da seguire per la correzione di errori materiali riscontrati nella cartografia dello strumento urbanistico generale, vigente e adottato. In particolare vorrebbe sapere se, nelle situazioni in cui la presenza di un errore materiale sia indiscutibile, sia sufficiente una presa d'atto da parte del Consiglio Comunale o se sia comunque necessario attivare la procedura di variante prevista dall'articolo 20 della legge regionale n. 45 del 1989.

Come noto l'articolo 20 della legge regionale n. 45 del 1989 nel disciplinare la procedura di approvazione dei piani urbanistici comunali e delle relative varianti non prevede alcuna differenziazione in ragione della natura delle modifiche da apportare al piano, diversamente dalle varianti agli strumenti urbanistici attuativi, disciplinati dal successivo articolo 21, che, invece, prevede una differenziazione tra le cosiddette varianti "sostanziali" e le varianti "non sostanziale".

In tali ipotesi, qualora, cioè, le modifiche da apportare *"non incidono sul dimensionamento volumetrico del piano attuativo e non comportano modifiche al perimetro, agli indici di fabbricabilità ed alle dotazioni di spazi pubblici o ad uso pubblico, o costituiscano adeguamento alle previsioni di cui all'articolo 41 quinquies della legge n. 1150 del 1942"* (articolo 21, comma 2 bis, della legge regionale n. 45 del 1989), le varianti sono approvate con un'unica deliberazione dal Consiglio Comunale entro 60 giorni dal loro deposito.

Pertanto, sulla base del quadro normativo sopra delineato, ogni modifica allo strumento urbanistico generale dovrà seguire la procedura di variante prevista dall'articolo 20 della legge regionale n. 45 del 1989, con duplice passaggio in Consiglio Comunale e successiva verifica di coerenza ex articolo 31, comma 5 e seguenti, della legge regionale n. 7 del 2002.

Il Direttore Generale

Dott.ssa Elisabetta Neroni

R.S./ F.I. Ing. Giorgio Speranza